



REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

**AREA DI COORDINAMENTO POLITICHE PER LO SVILUPPO
RURALE**

SETTORE VALORIZZAZIONE DELL'IMPRENDITORIA AGRICOLA

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Simone Tarducci

Decreto

N° 72

del 12 Gennaio 2010

Publicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Allegati n°: 0

Oggetto:

Reg. CE 1698/05 - PSR 2007/2013. Misura 311 "Diversificazione in attività non agricole". Bando approvato con decreto 5078 del 4/11/2008 (fase 2 - annualità 2009): decadenza delle domande presentate da ex-bieticoltori, modifiche alla richiesta di anticipo del contributo e alle procedure amministrative. Bando approvato con decreto 1101 del 17/3/2008 (fase 1 - annualità 2007-2008): modifiche alla richiesta di anticipo del contributo e delle procedure amministrative.

Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006

Atto certificato il 18-01-2010

Atti Collegati:

	<i>Numero di adozione</i>	<i>Data</i>	<i>Tipo di intervento</i>
Decreto soggetto a solo controllo amministrativo	5078	04-11-2008	Modifica

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 2, comma 4 della L.R. 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”;

Vista la L.R. 8 gennaio 2009 n. 1, sopra citata, ed in particolare l'art. 9 che definisce le competenze del Responsabile del Settore;

Visto il Decreto del D.G. dello Sviluppo Economico n. 2789 del 20 giugno 2008 avente per oggetto “Direzione Generale dello Sviluppo Economico. Modifiche all'articolazione organizzativa”, con il quale il sottoscritto Dirigente Simone Tarducci è nominato responsabile del Settore “Valorizzazione dell'Imprenditoria Agricola”;

Visto il Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Vista la DGR n. 745 del 22/10/2007, con cui si prende atto del testo del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Toscana a seguito dell'approvazione da parte della Commissione Europea con decisione C (2007) 4664 del 16/10/2007;

Vista la DGR 1319 del 28/12/2009 relativa all'approvazione dell'ultimo aggiornamento del Documento attuativo regionale (DAR) del PSR 2007/13, nel quale, come nelle precedenti versioni, si stabilisce in particolare che alle Province, Comunità Montane e Unioni di comuni (di seguito Enti) sono assegnate le competenze tecnico amministrative relative al procedimento di ammissione delle domande di aiuto ai contributi previsti dalla misura 311 "Diversificazione in attività non agricole" del PSR;

Visto il proprio decreto n. 5078 del 4/11/2008 e successive modifiche avente per oggetto: “Reg. CE 1698/05 - PSR 2007/2013 - Misura 311 -Diversificazione in attività non agricole – Approvazione bando” per la fase 2 (annualità 2009);

Visto il proprio decreto n. 1101 del 17/3/2008 e successive modifiche avente per oggetto: “Reg. CE 1698/05 - PSR 2007/2013 - Misura 311 -Diversificazione in attività non agricole – Approvazione bando” per la fase 1 (annualità 2007/2008);

Considerato che con il Reg.(CE) n. 363/2009 è stato modificato l'art. 56 del Reg. (CE) n. 1974/2006 relativamente alla percentuale di anticipo concedibile di contributo che viene elevata dal 20% ad un massimo del 50% per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 o nel 2010;

Considerato che la Regione Toscana in data 17/07/2009 ha notificato alla Commissione UE la proposta di revisione del PSR 2007/2013 nella quale è stato previsto di recepire la modifica all'art. 56 del Reg. (CE) n. 1974/2006 di cui sopra ;

Vista la decisione della Commissione UE C(2009)9623 del 30/11/2009 che approva la revisione del PSR 2007/2013;

Ritenuto di dover modificare il bando approvato con il decreto n. 5078 del 4/11/2008-fase 2 (annualità 2009), ai paragrafi 10.3 “Anticipi e stato di avanzamento lavori” parte prima del bando e 4.1 “Domande di Aiuto e di Pagamento” parte seconda del bando, aumentando il pagamento a titolo di anticipo concedibile al limite massimo del 50%, anziché il 20%, del contributo assegnato esclusivamente per gli atti di assegnazione emessi nel 2009 e 2010;

Ritenuto di dover modificare anche il bando approvato con il decreto n. 1101 del 17/3/2008-fase 1 (annualità 2007-2008), al paragrafo 4.1 “Domande di Aiuto e di Pagamento” parte seconda del bando, aumentando il pagamento a titolo di anticipo concedibile al limite massimo del 50%, anziché il 20%, del contributo assegnato esclusivamente per gli atti di assegnazione emessi nel 2009 e 2010;

Considerato che la modifica della percentuale di anticipo interferisce con le disposizioni dei bandi circa la richiesta di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL);

Ritenuto di dover modificare il bando, approvato con il decreto n. 5078 del 4/11/2008 - fase 2 (annualità 2009), al paragrafo 10.3 sostituendo il capoverso nel seguente modo: "E' possibile riconoscere a titolo di anticipo e a titolo di stato di avanzamento dei lavori una quota parte del contributo concesso, così come previsto al successivo paragrafo 4.1 “Domande di Aiuto e di Pagamento” parte seconda del bando.”;

Ritenuto di dover modificare il bando approvato con il decreto n. 5078 del 4/11/2008 - fase 2 (annualità 2009), sostituendo al paragrafo 4.1 parte seconda del bando, il secondo capoverso nel seguente modo: "La domanda di pagamento contiene la richiesta di erogazione di pagamento di un contributo già assegnato a seguito di ammissione della domanda di aiuto. Il pagamento può essere a titolo di anticipo, di stato avanzamento lavori o di saldo.

Il pagamento a titolo di anticipo è concedibile nel limite massimo del 20% del contributo assegnato ed è subordinato alla presentazione di apposita fideiussione. Il pagamento a titolo di anticipo è elevabile al 50% del contributo assegnato per gli atti di assegnazione emessi negli anni 2009 e 2010 ed è subordinato alla presentazione di apposita fideiussione; nel caso di anticipo già erogato al 20%, e limitatamente per gli atti di assegnazione emessi nel 2009 e 2010, è possibile integrare tale importo fino al raggiungimento del limite massimo del 50% del contributo assegnato, subordinato ad una corrispondente integrazione della fideiussione.

Il pagamento a titolo di stato di avanzamento è richiedibile una sola volta entro un importo massimo del 70% del contributo concesso, dietro presentazione di fideiussione, per atti di assegnazione con scadenza per la presentazione della domanda di pagamento superiore a 8 mesi e per importi del contributo assegnato superiori ai 50.000 euro.

Il pagamento complessivo a titolo di anticipo e a titolo di stato di avanzamento non può superare il 90% del contributo assegnato per gli atti di assegnazione emessi nel 2009 e 2010.”;

Ritenuto di dover modificare il bando, approvato con il decreto n. 1101 del 17/3/2008- fase 1 (annualità 2007-2008), sostituendo al paragrafo 4.1 parte seconda del bando, il secondo capoverso nel seguente modo:

"La domanda di pagamento contiene la richiesta di erogazione di pagamento di un contributo già assegnato a seguito di ammissione della domanda di aiuto. Il pagamento può essere a titolo di anticipo, di stato avanzamento lavori o di saldo.

Il pagamento a titolo di anticipo è concedibile nel limite massimo del 20% del contributo assegnato ed è subordinato alla presentazione di apposita fideiussione. Il pagamento a titolo di anticipo è elevabile al 50% del contributo assegnato per gli atti di assegnazione emessi negli anni 2009 e 2010 ed è subordinato alla presentazione di apposita fideiussione; nel caso di anticipo già erogato al 20%, e limitatamente per gli atti di assegnazione emessi nel 2009 e 2010, è possibile integrare tale importo fino al raggiungimento del limite massimo del 50% del contributo assegnato, subordinato ad una corrispondente integrazione della fideiussione.

Il pagamento a titolo di stato di avanzamento è richiedibile una sola volta entro un importo massimo del 70% del contributo concesso, dietro presentazione di fideiussione, per atti di assegnazione con scadenza per la presentazione della domanda di pagamento superiore a 8 mesi e per importi del contributo assegnato superiori ai 50.000 euro.

Il pagamento complessivo a titolo di anticipo e a titolo di stato di avanzamento non può superare il 90% del contributo assegnato per gli atti di assegnazione emessi nel 2009 e 2010.”;

Considerato che il Reg.(CE) n. 1975/06 all'art. 26 comma 4 da facoltà allo stato membro di non effettuare la visita sul luogo ai fini dei controlli amministrativi per verificare la realizzazione degli investimenti finanziati;

Considerato che il bando, approvato con il decreto n. 5078 del 4/11/2008 - fase 2 (annualità 2009), al paragrafo 8.8 "Istruttoria domanda di pagamento" parte seconda del bando, dispone che per ogni domanda presentata deve essere effettuata almeno una visita sul luogo per la verifica degli investimenti realizzati;

Considerato che il bando, approvato con il decreto n. 1101 del 17/3/2008- fase 1 (annualità 2007-2008), al paragrafo 8.8 "Istruttoria domanda di pagamento", parte seconda del bando non specifica che per ogni domanda di pagamento a stato di avanzamento lavori presentata non deve essere effettuata una visita sul luogo per la verifica degli investimenti realizzati;

Ritenuto necessario escludere, così come previsto dal comma 4 dell'art. 26 del Reg.(CE) n. 1975/06, la visita sul luogo in caso di istruttoria della domanda di pagamento di Stato di avanzamento al fine di snellire le procedure per l'accertamento e il relativo pagamento dello Stato di avanzamento anche in considerazione che al beneficiario è richiesta una fidejussione a garanzia del buon fine dell'operazione finanziata aggiungendo ai paragrafi 8.8 dei rispettivi bandi indicati dei due punti precedenti, in ultimo, il seguente periodo: "Ai fini della domanda di pagamento per Stato avanzamento lavori, la visita sul luogo dell'operazione è esclusa ai sensi del comma 4 dell'art. 26 del reg. CE n. 1975/06;

Considerato che il bando approvato con decreto n. 5078 del 4/11/2008 al paragrafo 4.1 "limitazioni ed esclusioni" prima parte del bando, dispone che: "Gli "ex bieticoltori che presentano domanda sono ammessi con riserva al fine di verificare la compatibilità con le norme relative all'OCM 'Zucchero' e al PSR. Nel caso in cui, entro la scadenza prevista dal presente documento per l'adozione degli atti di assegnazione, la riserva non si sia sciolta favorevolmente la domanda di aiuto decade";

Considerato che la Commissione UE ha notificato alla Regione Toscana in data 08/10/2009 le proprie osservazioni alla proposta della Regione Toscana di revisione del PSR 2007/2013 nelle quali è stata ritenuta non ammissibile la richiesta di deroga per il finanziamento sul PSR delle domande non finanziabili dall'OCM zucchero per esaurimento delle risorse regionali;

Ritenuto di dover prendere atto delle osservazioni della Commissione UE e conseguentemente, non essendo stata sciolta favorevolmente la riserva come disposto al paragrafo 4.1 "Limitazioni ed esclusioni" prima parte del bando approvato con decreto n. 5078 del 4/11/2008, di ritenere decadute e non ammissibili al finanziamento le domande presentate dagli ex bieticoltori sullo stesso bando;

DECRETA

1. Di modificare il bando, approvato con il decreto n. 5078 del 4/11/2008 - fase 2, per le motivazioni riportate in narrativa, come di seguito indicato:

a) al paragrafo 10.3 "Anticipi e stato di avanzamento lavori" parte prima del bando, il capoverso è così sostituito:

"E' possibile riconoscere pagamenti a titolo di anticipo e a titolo di stato di avanzamento lavori per una quota parte del contributo concesso, così come previsto al successivo paragrafo 4.1 "Domande di Aiuto e di Pagamento" parte seconda del bando."

b) al paragrafo 4.1 "Domande di aiuto e pagamento" parte seconda del bando, il secondo capoverso è così sostituito:

"La domanda di pagamento contiene la richiesta di erogazione di pagamento di un contributo già assegnato a seguito di ammissione della domanda di aiuto. Il pagamento può essere a titolo di anticipo, di stato avanzamento lavori o di saldo.

Il pagamento a titolo di anticipo è concedibile nel limite massimo del 20% del contributo assegnato ed è subordinato alla presentazione di apposita fideiussione. Il pagamento a titolo di anticipo è elevabile al 50% del contributo assegnato per gli atti di assegnazione emessi negli anni 2009 e 2010 ed è subordinato alla presentazione di apposita fideiussione; nel caso di anticipo già erogato al 20%, e limitatamente per gli atti di assegnazione emessi nel 2009 e 2010, è possibile integrare tale importo fino al raggiungimento del limite massimo del 50% del contributo assegnato, subordinato ad una corrispondente integrazione della fideiussione. Il pagamento a titolo di stato di avanzamento è richiedibile una sola volta entro un importo massimo del 70% del contributo concesso, dietro presentazione di fideiussione, per atti di assegnazione con scadenza per la presentazione della domanda di pagamento superiore a 8 mesi e per importi del contributo assegnato superiori ai 50.000 euro.

Il pagamento complessivo a titolo di anticipo e a titolo di stato di avanzamento non può superare il 90% del contributo assegnato per gli atti di assegnazione emessi nel 2009 e 2010.";

- c) al paragrafo 8.8 "Istruttoria domanda di pagamento" parte seconda del bando in ultimo al secondo capoverso è aggiunto il seguente periodo: "inoltre ai fini della domanda di pagamento per stato avanzamento lavori, la visita sul luogo dell'operazione è esclusa ai sensi del comma 4 dell'art. 26 del reg. CE n. 1975/06";

2. Di modificare il bando, approvato con il decreto n. 1101 del 17/3/2008 - fase 1 (annualità 2007-2008), per le motivazioni riportate in narrativa, come di seguito indicato:

- a) al paragrafo 4.1 "Domande di aiuto e pagamento" parte seconda del bando, il secondo capoverso è così sostituito:

"La domanda di pagamento contiene la richiesta di erogazione di pagamento di un contributo già assegnato a seguito di ammissione della domanda di aiuto. Il pagamento può essere a titolo di anticipo, di stato avanzamento lavori o di saldo.

Il pagamento a titolo di anticipo è concedibile nel limite massimo del 20% del contributo assegnato ed è subordinato alla presentazione di apposita fideiussione. Il pagamento a titolo di anticipo è elevabile al 50% del contributo assegnato per gli atti di assegnazione emessi negli anni 2009 e 2010 ed è subordinato alla presentazione di apposita fideiussione; nel caso di anticipo già erogato al 20%, e limitatamente per gli atti di assegnazione emessi nel 2009 e 2010, è possibile integrare tale importo fino al raggiungimento del limite massimo del 50% del contributo assegnato, subordinato ad una corrispondente integrazione della fideiussione. Il pagamento a titolo di stato di avanzamento è richiedibile una sola volta entro un importo massimo del 70% del contributo concesso, dietro presentazione di fideiussione, per gli atti

di assegnazione con scadenza per la presentazione della domanda di pagamento superiore a 8 mesi e per importi del contributo assegnato superiori ai 50.000 euro. Il pagamento complessivo a titolo di anticipo e a titolo di stato di avanzamento non può superare il 90% del contributo assegnato per gli atti di assegnazione emessi nel 2009 e 2010.";

- b) al paragrafo 8.8 "Istruttoria domanda di pagamento" parte seconda del bando, in ultimo dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente periodo: "inoltre ai fini della domanda di pagamento per stato avanzamento lavori, la visita sul luogo dell'operazione è esclusa ai sensi del comma 4 dell'art. 26 del reg. CE n. 1975/06";

3. Di ritenere decadute, per le motivazioni riportate in narrativa, le domande presentate dagli ex bieticoltori sul bando approvato con il decreto n. 5078 del 4/11/2008 - fase 2 (annualità 2009) e conseguentemente di considerarle non ammissibili al finanziamento;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 bis comma 1 lett. b) della L.R. 23/02/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Il Dirigente
SIMONE TARDUCCI